

COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVÌ

Provincia di Cuneo

**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AI SERVIZI
CIMITERIALI**

Rep. 1229 del 30/07/2021

Con la presente scrittura privata, da autenticare dal Segretario del Comune di Roccaforte Mondovì Dott. Fabrizio SALVATICO,

TRA

il **COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVÌ** (C.F. 00478600042), con sede legale in Roccaforte Mondovì, via IV Novembre n. 1, rappresentato da COCCALOTTO Danilo (C.F. CCC DNL 75P04 D205X), nato a Cuneo il 04/09/1975, nel prosieguo dell'atto per brevità verrà chiamato anche "Comune"

E

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), che nel prosieguo dell'atto per brevità verrà chiamato anche "appaltatore", costituito tra le imprese:

- **NUOVO BEILA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE** (Impresa capogruppo/mandataria) (C.F. e P.IVA 02575080045), con sede legale in Mondovì (CN), via Conti di Sambuy 20, nel presente atto rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. LONGO Piermario (C.F. LNG PMR 53T02 F351E), nato a Mondovì (CN) il 02/12/1953;
- **BI.VI. S.R.L.** (Impresa mandante) (C.F. e P.IVA 01735010017), con sede legale in Torino, corso Moncalieri 438/A con Amministratore

unico Sig. VANARA Benedetto (C.F. VNR BDT 39B01 L219I), nato a Torino il 01/02/1939.

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 06/04/2020 è stato stabilito di attivare le procedure atte all'affidamento in concessione dei servizi cimiteriali;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 10/06/2020 è stato approvato il progetto del servizio in parola redatto dall'Ufficio tecnico del Comune di Roccaforte Mondovì ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- con determinazione a contrattare n. 191 del 23/06/2020, per l'affidamento dei suddetti servizi cimiteriali, è stata indetta una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. (in seguito Codice), rivolta a n. 5 operatori economici iscritti ed abilitati sul portale Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per la specifica categoria *Servizi - Servizi Cimiteriali e Funebri*, individuati sulla base di indagine di mercato e scelta del contraente con applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- la procedura di gara relativa all'affidamento del servizio suddetto è stata esperita mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) sulla piattaforma www.acquistinretepa.it attraverso Richiesta di Offerta (RdO) n. 2706701;

- con determinazione n. 89 del 18/03/2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice relativa all'appalto in oggetto;

- in data 29/03/2021 si è tenuta l'apertura delle buste amministrative virtuali come riportato nel verbale redatto in pari data;

- in data 14/04/2021 si è tenuta l'apertura delle buste virtuali relative alle offerte tecniche con l'attribuzione dei relativi punteggi e durante la stessa seduta si è tenuta l'apertura delle buste virtuali relative alle offerte economiche inerenti la procedura in parola, a seguito della quale il R.T.I. costituenda tra NUOVO BEILA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (Impresa capogruppo/mandataria) (C.F. e P.IVA 02575080045), con sede legale in Mondovì (CN), via Conti di Sambuy 20 e BI.VI. S.R.L. (Impresa mandante) (C.F. e P.IVA 01735010017), con sede legale in Torino, corso Moncalieri 438/A, è risultato miglior offerente come risultante dal prospetto elaborato dal M.E.P.A. e riportato nel verbale del 14/04/2021;

- il responsabile unico del procedimento (RUP), dato atto che l'offerta di cui sopra non risulta, anche in base ad elementi specifici, anormalmente bassa, ha predisposto, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del Codice, l'affidamento del servizio in oggetto al raggruppamento di imprese di cui sopra;

- con determinazione n. 164 del 13/05/2021, la concessione dei *Servizi cimiteriali del Comune di Roccaforte Mondovì per un periodo di anni tre e rinnovabile per anni due e prorogabile mesi sei* è stata affidata al R.T.I. costituenda tra NUOVO BEILA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (Impresa capogruppo/mandataria) (C.F. e P.IVA 02575080045), con sede legale in Mondovì (CN), via Conti di Sambuy 20 e BI.VI. S.R.L. (Impresa mandante) (C.F. e P.IVA 01735010017), con sede legale in Torino, corso Moncalieri 438/A, per un importo presunto contrattuale per il triennio

iniziale pari ad € 55.621,98 oltre I.V.A. nella misura di legge;

- la verifica del possesso, in capo all'appaltatore, dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del Codice, si è conclusa positivamente prima dell'adozione del suddetto provvedimento;

- la verifica del possesso, in capo all'appaltatore, dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 del Codice, si è conclusa positivamente prima dell'adozione del suddetto provvedimento;

- ai sensi dell'art.32, comma 10, lettera b), del Codice dei Contratti è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;

- ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice dei Contratti è stata ammessa l'esecuzione d'urgenza, trattandosi di "casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, trattandosi di servizi connotati da essenzialità per l'ente";

Ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Premessa

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 1 – Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ed in particolare:

- Offerta economica dell'affidatario;

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

- Carta dei servizi.

2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti richiamati:

a) dalle disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici);

b) dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

c) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. (Normativa antimafia);

d) dal regolamento di contabilità del Comune di Roccaforte Mondovì;

e) dalla normativa tecnica in materia;

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

Il Comune di Roccaforte Mondovì, come sopra rappresentato, affida all'appaltatore che, a mezzo del suo rappresentante, accetta, l'appalto dei *Servizi cimiteriali del Comune di Roccaforte Mondovì per un periodo di anni 3.*

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è D69C20000260004.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 8539632741.

Art. 3 – Durata del contratto

1. Il servizio in oggetto ha la durata di anni tre decorrenti dalla data di stipula del presente contratto.

2. Il presente contratto, entro la scadenza dello stesso, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del Codice, può essere rinnovato alla ditta aggiudicataria per un periodo di anni due.

3. Il presente contratto, ai sensi dell'art. 106 del Codice, può essere prorogato per un periodo non superiore a mesi sei, sulla base di un provvedimento espresso dell'Amministrazione in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente o nelle more della conclusione dell'eventuale gara avviata. L'appaltatore è obbligato a continuare il servizio in oggetto agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente atto.

Art. 4 – Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nella Carta dei servizi e nell'offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune.

2. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

3. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, tutte le spese per mezzi d'opera, fornitura di materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico, dazi, noli, spese per le misure di

sicurezza concernenti l'attività e quanto occorre per prestare il servizio a perfetta regola d'arte.

4. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune, nonché a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

5. Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

6. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Art. 5 – Importo contrattuale

1. La concessione dei *Servizi cimiteriali del Comune di Roccaforte Mondovì per un periodo di anni 3* è affidata, al netto del ribasso d'asta, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito tra le imprese:

- **NUOVO BEILA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE** (Impresa capogruppo/mandataria) (C.F. e P.IVA 02575080045), con sede legale in Mondovì (CN), via Conti di Sambuy 20, nel presente atto rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. LONGO Piermario (C.F. LNG PMR 53T02 F351E), nato a Mondovì (CN) il 02/12/1953;
- **BI.VI. S.R.L.** (Impresa mandante) (C.F. e P.IVA 01735010017), con sede legale in Torino, corso Moncalieri 438/A per un importo pari ad €

55.621,98 (Euro cinquantacinqueseicentoventuno/98) oltre I.V.A. nella misura di legge.

Art. 6 – Organico dell'appaltatore

1. L'impresa affidataria deve assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto con proprio personale.

2. L'organico del personale deve essere professionalmente e numericamente adeguato al fine di garantire un'elevata qualità dei servizi, in ottemperanza a quanto richiesto dal Capitolato e dalla Carta dei servizi.

3. L'Amministrazione avrà facoltà di richiedere la sostituzione delle persone che, a proprio insindacabile giudizio, non offrano sufficienti garanzie di adeguatezza professionale.

Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5 e 6 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Comune tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

2. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

3. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

4. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

5. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

Art. 9 - Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

1. L'Amministrazione si riserva, in caso di comprovata urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in

pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 15 e delle polizze assicurative di cui all'art. 11.

Art. 10 - Sospensione dei servizi

1. L'Appaltatore non può sospendere le prestazioni fornite in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune o in caso di sciopero del personale.

2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

3. In tal caso il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Comune e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 11 - Responsabilità per infortuni e danni

1. L'impresa affidataria ha provveduto alla copertura assicurativa di Responsabilità Civile (R.C.T.) per danni a personale, utenti e terzi che venissero arrecati, ai sensi dell'art. 103 del Codice e dell'art. 28 "Obblighi assicurativi" del Capitolato mediante Polizza RC Generale n. 000.395.32300444 rinnovata in data 31/12/2020 dalla Cattolica Assicurazioni, con sede legale in Verona (Vr) Lungadige Cangrande n. 16 – Ag. di Mondovì (CN), con i massimali pari a quelli previsti dal suddetto articolo del Capitolato, ossia:

- € 2.500.000,00 per ogni sinistro;

- € 2.000.000,00 per danni a persone;

- € 500.000,00 per danni a cose.

2. Le coperture di cui al punto 1 coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici e sono estese fino a 12 (dodici) mesi dopo la data terminale dell'appalto.

3. Qualora l'impresa disponga di polizze, stipulate in precedenza, conformi a quanto sopra indicato, potrà ottemperare agli obblighi contrattuali corredando le medesime di appendice dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti indicati nel presente articolo e il vincolo per tutta la durata dell'appalto a favore del Comune di Roccaforte Mondovì.

4. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui ai punti 1 e 3 è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 12 - Spese inerenti al servizio

1. Tutte le spese necessarie alla realizzazione del servizio richiesto dal Comune di Roccaforte Mondovì sono interamente a carico dell'Impresa.

Art. 13 – Subappalto

1. È ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Art. 14 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., come da comunicazione depositata agli atti del Comune al Prot. n. 3825 del

15/07/2021, con la quale ha indicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzarsi per tutte le commesse pubbliche affidate dal Comune di Roccaforte Mondovì, nonché le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operare su di esso. L'appaltatore si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

2. L'appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune copia degli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro, all'interno dei quali si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. l'Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della Legge 136/2010, verifica i suddetti contratti in ordine all'apposizione di detta clausola.

3. L'appaltatore si obbliga infine a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Cuneo, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'appaltatore dichiara di essere consapevole che l'accertamento di transazioni eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 3 della Legge 136/2010.

Art. 15 – Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato la

garanzia definitiva costituita mediante Garanzia Fidejussoria Definitiva n. 000.395.91.000264 del 25/05/2021 emessa da: Cattolica Assicurazioni – Ag. di Mondovì (CN), per l'importo di € 5.562,20 (Euro cinquemilacinquecentosessantadue/20), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore del Comune di Roccaforte Mondovì.

2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. La garanzia ha durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto dal contratto di appalto.

4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o

comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio. Lo svincolo è automatico, senza necessità di *nulla osta* del committente.

Art. 16 – Recesso

1. Il Comune ha diritto, ai sensi dell'art. 109 del Codice, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo di comunicazione via PEC.

Art. 17 - Divieto di cessione

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice.

Art. 18 - Risoluzione

1. Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali, di cui al successivo art. 19, superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso il Comune avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC, nei seguenti casi:

a) nei casi di infrazioni di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 7); obblighi di riservatezza (art. 8); sospensione dei servizi (art. 10); responsabilità per

infortuni e danni (art. 11); subappalto (art. 13); cauzione (art. 15); divieto di cessione del contratto e cessione del credito (art. 17);

b) nei casi elencati all'art. 32 del Capitolato speciale e prestazionale;

c) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;

d) numero 5 (cinque) contestazioni comunicate per iscritto, di cui al successivo art. 19;

e) abituali deficienze o negligenze del servizio quando la gravità e le frequenze delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano, a giudizio del Comune, il servizio stesso;

f) violazione grave delle norme di sicurezza e prevenzione;

g) mancato rispetto delle norme di comportamento di cui all'art. 23 del presente contratto.

3. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

4. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

5. In base a tale articolo, a seguito della risoluzione, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

6. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

7. Il contratto verrà risolto inoltre nel caso in cui vengano meno, in capo all'Appaltatore, i requisiti generali necessari alla contrattazione con la pubblica amministrazione

Art. 19 – Penali

1. In caso di inadempimenti da parte dell'appaltatore, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Amministrazione, saranno applicate le penali in misura variabile da € 260,00 a € 520,00 a seconda della gravità dell'inadempienza o della mancata osservanza delle disposizioni impartite e della reiterazione dell'inadempienza.

2. L'irrogazione delle penali sarà preceduta da apposita contestazione scritta (anche eventualmente riferita a più inadempimenti distinti) a mezzo di comunicazione via PEC, in cui sarà indicato un congruo termine entro il quale l'impresa potrà presentare le proprie controdeduzioni.

3. Il Comune si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni, così come la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'impresa dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di corrispondere l'importo della penale.

4. L'importo della penale erogata verrà detratta dall'importo mensile del servizio che verrà posto in pagamento nel mese successivo a tale data.

L'applicazione delle penali non solleva l'impresa dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare da colpa dello stesso.

Art. 20 - Quinto d'obbligo e Varianti

1. Il Comune potrà richiedere all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 21 - Responsabile del servizio e nominativi del personale addetto all'esecuzione

1. L'Appaltatore ha indicato Muratore Calogero e Beccaria Marco 345-7617553 quale responsabile, che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

2. Il responsabile del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.

3. L'Appaltatore, inoltre, è tenuto a segnalare i nominativi del personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, fornendo il relativo elenco. Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di variazione.

Art. 22 – Fatturazione e pagamenti

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 5 l'Appaltatore potrà emettere fatture con cadenza trimestrale, corredate della rendicontazione delle attività svolte.

2. Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica (in regime di *split payment*), intestate al Comune di Roccaforte Mondovì (C.F./P.IVA 00478600042), riportanti le modalità di pagamento e comprensive del codice IBAN e del codice CIG 8539632741.

3. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo accertamento del Direttore dell'esecuzione, in termini di quantità e qualità, rispetto delle prestazioni di cui ai documenti contrattuali.

4. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dal Comune, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul/i conto/i corrente/i indicati nel precedente art. 14 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari).

5. In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria.

6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Comune procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

7. L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

8. Ai sensi dell'art. 30 comma 5bis del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Comune del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

9. Il Comune può ricevere esclusivamente fatture in formato elettronico, conformi allo standard “FatturaPA” e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, di cui al D.M. 03/04/2013 n. 55; a tal fine, si comunica che il Codice Univoco Ufficio del Comune di Roccaforte Mondovì da utilizzarsi per il presente contratto è UF4S2T.

Art. 23 - Norme di comportamento

1. L'appaltatore si impegna a rispettare, nonché ad estendere nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165” di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62, nonché dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roccaforte Mondovì”, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 05/02/2014, del quale dichiara di aver ricevuto copia contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

2. Qualora si verifichi da parte dell'appaltatore o dei suoi collaboratori la violazione degli obblighi di cui al comma che precede, detta violazione costituirà causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 24 - Controversie

1. Per ogni eventuale controversia inerente al presente contratto che non si sia potuta definire in via amministrativa è escluso il deferimento ad arbitri.

2. Il Foro sarà quello territorialmente competente per il Comune di Roccaforte Mondovì.

Art. 25 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente contratto è stipulato mediante atto pubblico amministrativo

ovvero scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice.

2. Tutte le spese di contratto e quelle conseguenti sono poste a carico dell'appaltatore che se le assume.

3. Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico. Il contratto sarà prodotto mediante piattaforma dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 26 – Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”

1. L'appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Roccaforte Mondovì che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso (responsabili del procedimento) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende oltre che i soggetti sopra specificatamente indicati, sia i soggetti di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., sia i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con Orientamento n. 24 del 21/10/2015.

2. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire il compenso percepito e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre

anni.

Art. 27 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di servizi pubblici, alle altre disposizioni di legge al riguardo e in particolare a quelle in materia di misure per la prevenzione di carattere patrimoniale e per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Rappresentante del Comune di Roccaforte Mondovì – Danilo Coccalotto
– firmato digitalmente

Il Rappresentante del R.T.I. NUOVO BEILA SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE – BI.VI. S.R.L. – Piermario Longo – firmato digitalmente

AUTENTICAZIONE DI FIRME

Rep. 1229 del 30/07/2021

Certifico io Dott. Fabrizio Salvatico, Segretario del Comune di Roccaforte Mondovì e abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte l'Ente ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000, IV comma, lett. c) e domiciliato per funzione presso il Comune di Roccaforte Mondovì, via IV Novembre n. 1, che i Signori:

1 – COCCALOTTO Danilo (C.F. CCC DNL 75P04 D205X), nato a Cuneo il 04/09/1975 ed ivi domiciliato per la carica, via IV Novembre n. 1, che è intervenuto nell'atto non in proprio, ma in nome e per conto del Comune di Roccaforte Mondovì, ai sensi degli artt. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, incarico

attribuito con decreto del Sindaco n. 4 del 08/05/2019, in forza del quale è autorizzato alla stipula del presente contratto,

2 – LONGO Piermario (C.F. LNG PMR 53T02 F351E), nato a Mondovì (CN) il 02/12/1953, domiciliato per la carica presso la sede della cooperativa, il quale dichiara di agire e stipulare in qualità di Legale rappresentante dell'impresa capogruppo/mandataria (C.F. e P.IVA 02575080045), con sede legale in Mondovì (CN), via Conti di Sambuy 20, della cui identità personale sono certo e avendo verificato che il presente atto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico, hanno alla mia presenza sottoscritto il presente atto e i fogli intermedi che precedono come segue:

Coccalotto Danilo con firma digitale, il cui certificato di firma è stato verificato da apposito applicativo web, ove risulta valido e non revocato, come da rapporto di verifica conservato agli atti dell'Ufficio,

Longo Piermario con firma digitale, il cui certificato di firma è stato verificato da apposito applicativo web, ove risulta valido e non revocato, come da rapporto di verifica conservato agli atti dell'Ufficio, facendomi espressa richiesta che il presente documento venga conservato tra i miei.

Comune di Roccaforte Mondovì, via IV Novembre n. 1, oggi 30/07/2021

Il Segretario – Dott. Fabrizio SALVATICO (firmato digitalmente)